

# COMUNE DI TRINITA'

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 28/12/2020

#### **OGGETTO**

#### REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco	Sì
2. DOTTA GIOVENALE - Vice Sindaco	Sì
3. MANA STEFANO - Consigliere	Sì
4. BESSONE ENEA - Assessore	Sì
5. PANERO SEBASTIANO - Consigliere	Sì
6. ROVERE FABRIZIO - Consigliere	No
7. PENSATO LOREDANA - Consigliere	Sì
8. GHIGLIONE STEFANO - Consigliere	Sì
9. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere	Sì
10. BOLASSA SAMUELE - Consigliere	No
11. MORINO PIERCARLO - Consigliere	Sì
Totale	Presenti: 9
Totale	Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In apertura di seduta, ai sensi dell'art. 33 - comma 1°) - del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Sindaco dà atto che sono state depositate agli atti, con anticipo di 48 ore, le deliberazioni relative alla precedente seduta consiliare. Non essendo state avanzate osservazioni da parte dei Consiglieri, vengono dati per letti ed approvati i verbali della precedente seduta e si procede, quindi, alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

#### C.C. n. 33 del 28/12/2020

#### OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

#### LA GIUNTA COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lvo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lvo 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2015 avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dell'ente – determinazioni", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, quindi entro il 31 dicembre 2020 si deve procedere alla razionalizzazione in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;

- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

#### Rilevato che:

- il Comune detiene in Alpi Acque S.p.A. una partecipazione del 0,368%
- la Società Alpi Acque S.p.A. è consorziata nella Società AETA S.c.a.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato nella zona nord-est dell'Ato n. 4 Cuneese;
- la società svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate nelle precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.
- la partecipazione alla Società risulta necessaria ed attuale anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito anche: s.i.i.), effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito anche: EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6.
- la medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto "un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione".

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali", e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo, alla società Alpi Acque S.p.A., nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l.. la cui partecipazione indiretta è funzionale al mantenimento del servizio ed analogamente non rinunciabile;

Quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "periodo transitorio" quest'ultimo aspetto risulta

determinante anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 22 del 21/12/2018, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'allegato A della presente deliberazione;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 09/12/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente deliberazione, come in calce riportati;

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal signor Presidente:

Presenti: n. 9 - Votanti: n. 8 - Voti favorevoli: n. 8 - Astenuti: n. 1 (Spertino) - Voti contrari: zero,

#### DELIBERA

- 1. Di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operative di razionalizzazione".
- 2. Di autorizzare il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni dando atto che la società inclusa nel piano rientra nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale" e pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- 3. Di provvedere, mediante i competenti uffici comunali, alla comunicazione del piano ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, rendendo disponibili le informazioni alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ed alla struttura Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) come previsto all'articolo 15.

#### PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Dr. Gianluigi Manzone

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA Rag. Elena Mellano

## PARERI AI SENSI DELL'ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Gianluigi Manzone Il Presidente F.to: ZUCCO ERNESTA

## Il Segretario Comunale F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi rimarrà fino alla data del 13/01/2021.

Trinità, lì 29/12/2020

Il Segretario Comunale F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'		
	DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA	
	Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.	
	Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.	
Trinità,	lì  Il Segretario Comunale  MANZONE Dr. GIANLUIGI	

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Trinità, lì 29/12/2020

Il Segretario Comunale MANZONE Dr. GIANLUIGI